

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1650)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1814)*

**d'iniziativa dei deputati PEDINI, MIGLIORI, CONCI Elisabetta, RADI, BIASUTTI, PATRINI, DE ZAN, CAVALLARO Francesco, SAVIO Emanuela, COLLESELLI, ZUGNO, MIOTTI CARLI Amalia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 maggio 1966*

Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale che consentano un'attività utile nei paesi in via di sviluppo fuori l'Europa, chiedano di prestare la loro opera in detti paesi, per una durata effettiva non inferiore a 24 mesi, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali paesi ovvero previsti da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo stesso Stato italiano.

**Art. 2.**

Le lauree, i diplomi o le qualifiche professionali, nonchè i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo precedente, saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

**Art. 3.**

La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presta per almeno 24 mesi, nel paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il paese di destinazione, a meno che il mancato compimento della propria prestazione o il mancato raggiungimento del paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica.

In caso di revoca della dispensa, il periodo di tempo trascorso nel paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

**Art. 4.**

L'istanza documentata intesa ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere presentata al Ministero della difesa entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è interessato.

Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda, dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

**Art. 5.**

Restano ferme, nei riguardi dei giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.